

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A SCAVALCO EX ART. 1 COMMA 124 L. 145/18 E ART. 14 CCNL 22/01/2004 DA PARTE DEL COMUNE DI EDOLO DEL SIG. MARAZZANI PIERLUIGI, DIPENDENTE DELL'UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE, PER N. 18 ORE SETTIMANALI - DAL 01/07/2024 AL 31/12/2029

Il Comune di Edolo (BS), rappresentato dal _____, Responsabile dell'Area _____, domiciliato per la carica presso il Comune di Edolo,

e

L'Unione delle Alpi Orobie Bresciane, rappresentato dal _____, domiciliato per la carica presso L'unione delle Alpi Orobie Bresciane (di seguito Unione);

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 comma 124 della Legge n.145 del 30/12/18 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (18G00172) (GU n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62) ha espressamente previsto "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004";
- l'art.14 del CCNL del 22.1.2004 consente agli Enti Locali la possibilità di avvalersi di personale di altri enti ed amministrazioni del medesimo Comparto Regioni Autonomie Locali, nel rispetto delle precise condizioni e modalità ivi stabilite;
- l'utilizzo è consentito, fermo restando il vincolo dell'orario settimanale d'obbligo (36 ore settimanali), solo per una parte del suddetto orario di lavoro del dipendente utilizzato, secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia;
- la medesima convenzione deve stabilire anche la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale;
- nell'ambito della disciplina dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004, il rapporto di lavoro è e resta sempre unico e di esso è titolare esclusivamente l'ente di appartenenza del lavoratore; la clausola contrattuale, infatti, consente a due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo cui lo stesso è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, presso l'ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;

CONSIDERATO che:

- nell'intento di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse il Comune di Edolo con deliberazione di Giunta comunale n. ----- e l'Unione delle Alpi Orobie Bresciane con deliberazione della Giunta Esecutiva n. ---- del ----
- hanno stabilito, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004, di conferire al Comune di Edolo di avvalersi della possibilità di utilizzare personale dell'Unione sottoscrivendo schema di convenzione approvato con i richiamati provvedimenti;

Tutto ciò premesso;

Richiamati l'art. 14 CCNL del 22.01.2004 e l'art. 1 comma 124 della L. n.145/2018;

**SI CONVIENE E STIPULA
QUANTO SEGUE**

ART. 1 (Oggetto, finalità e durata)

1. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali degli Enti stipulanti e a conseguire una economia di gestione delle risorse umane consentendo, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004, e della art.1 comma 124 della L. 145/2018 l'utilizzo condiviso del personale interessato nonché di incentivare l'acquisizione di esperienza professionale dei propri dipendenti in ragione del disimpegno della propria prestazione professionale in contesti diversi. Essa ha per oggetto l'utilizzo presso il Comune di Edolo a tempo parziale, a scavalco, per n. 18 ore settimanali del dipendente Marazzani Pierluigi dipendente dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane Comune, con qualifica di istruttore tecnico.
2. La convenzione ha validità ed efficacia con decorrenza dal 01.07.2024 fino a tutto il 31.12.2029 con possibilità di revoca anticipata o risoluzione.
3. Gli effetti della presente convenzione potranno cessare in ogni momento anche per volontà di uno solo degli Enti stipulanti, fermo restando l'obbligo di comunicare la volontà di esercitare la facoltà di recesso unilaterale dalla convenzione con un preavviso non inferiore a quindici giorni (15 giorni).

ART. 2 (Tempo di lavoro)

1. L'unità di personale individuata ai sensi del precedente articolo 1 presta presso il Comune di Edolo n.18 ore settimanali nelle giornate che saranno concordate tra gli enti coinvolti, in relazione alle esigenze organizzative.
2. Il Comune di Edolo potrà organizzare il personale utilizzato, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo, con riferimento alle proprie esigenze funzionali e organizzative, purché queste scelte non arrechino pregiudizio all'Unione e ciò non interferisca con i suoi compiti istituzionali da svolgere presso l'Unione.
3. Nel rispetto della vigente normativa contrattuale sarà garantito l'utilizzo del dipendente a scavalco condiviso secondo un criterio di flessibilità rispetto all'orario di lavoro massimo settimanale fissato in 36 ore, al fine di ottimizzarne l'impiego presso l'ente di appartenenza e presso quello utilizzatore.

ART. 3 (Gestione del personale utilizzato)

1. Per l'intera durata della presente convenzione, la gestione giuridica del dipendente resta assegnata all'Unione che resta l'unico datore di lavoro del dipendente.
2. La gestione complessiva delle presenze del dipendente continuerà a far capo all'Unione ivi compresa la gestione delle ferie e di tutti i diritti, contrattualmente previsti, spettanti al dipendente.
3. L'unione provvederà a trasmettere mensilmente o in sede di rendicontazione al Comune di Edolo il prospetto (cartellino presenza) da cui risultino le timbrature di presenza giornaliera con i giustificativi dello scavalco presso il Comune e riportante anche gli eventuali giustificativi di assenza del periodo di utilizzo o in mancanza prospetto indicante le giornate di lavoro svolte presso il Comune di Edolo con i relativi orari.
4. Le ferie ed i permessi saranno autorizzati dall'Unione anche se riferiti ai giorni lavorativi da svolgersi presso il Comune di Edolo e saranno preventivamente comunicati.
5. La comunicazione relativa all'assenza per malattia, dovrà essere effettuata presso l'ente di appartenenza (Unione) anche nel caso in cui l'assenza sia riferita a giorni lavorativi da svolgersi presso il Comune di Edolo.
6. Il Comune di Edolo si impegna ad applicare le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in ragione dell'impegno lavorativo del funzionario presso l'ente.

ART. 4 (Oneri finanziari)

1. Per tutta la durata della convenzione la titolarità degli atti inerenti la gestione economica del rapporto di lavoro resta in capo all'Unione.
2. Il Comune di Edolo rimborserà all'Unione il trattamento economico fisso e continuativo (trattamento fondamentale) previsto dal CCNL in godimento al sig. Marazzani Pierluigi, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali, gli oneri riflessi (fiscali e previdenziali) e l'IRAP relativi al periodo di validità della presente convenzione ed in proporzione all'effettiva assegnazione.
3. Il Comune di Edolo, se pertinente, rimborserà, inoltre, all'Unione l'eventuale trattamento economico accessorio, previo apposito documento indicante il titolo e l'ammontare degli emolumenti da liquidare.
4. Le somme dovute all'Unione saranno rimborsate dal Comune di Edolo entro il termine di 60 giorni dalla richiesta del Comune. Entro il predetto termine dal ricevimento della richiesta il Comune di Edolo potrà presentare all'Unione eventuali osservazioni o richieste di chiarimenti relativamente alla quantificazione delle somme dovute; in questo caso il termine per il rimborso delle somme si intenderà interrotto.

ART. 5 (Eventuali modifiche della convenzione)

1. Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riferimento al soggetto individuato, ai tempi di lavoro e alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti organi degli enti coinvolti.
2. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni Comunali.

ART.6 (Disposizioni finali)

1. La presente scrittura privata, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli enti locali.

L'unione delle Alpi Orobic Bresciane

.....

Il Comune di Edolo

Il responsabile dell' Area Economico Finanziaria
Dott.ssa Chiara Conti

Per accettazione

Geom. Pierluigi Marazzani

